



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per GEOMETRI
"Galiani -de Sterlich" CHIETI



Via U. Ricci, 22 Tel. 0871 41840 - 404770
Via Colonna, 99/A - Tel. 0871 565351 - fax 551470
Cod. Fiscale 93049010692 - Cod Univoco: UFO2B4

Sito web: www.galiani-desterlich.edu.it - Email: chtd110001@istruzione.it - PEC: chtd110001@pec.istruzione.it

OGGETTO: *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 – Azioni 10.2.5 e 10.6.6– Nota di Adesione prot. n. 74674 del 18/05/2023 – Per la realizzazione di percorsi formativi specifici di mobilità all’estero e PCTO, in attuazione del Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 55 del 27/03/2023.*

I. T. C. E GEOMETRI - "GALIANI DE STERLICH"-CHIETI
Prot. 0008879 del 24/07/2023
I (Uscita)

OPENING OUR MINDS

CNP 10.6.6B-FSEPON-AB-2023-7
CUP D74C23000150007
CIG Z6F3BA4619

CONVENZIONE PCTO A TITOLO GRATUITO

TRA

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Galiani de Sterlich con sede in Chieti, via Ricci, 22 codice fiscale 93049010692 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Daniela Baldassarre, nata a Teramo il 25/01/1971 codice fiscale BLDDNL71A65L103E

E

FALCON TOURS LIMITED (NSTS Malta) con sede legale in La Valletta (Malta), Via S. Paolo, 220 codice fiscale/Partita IVA MT 10038020 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig. Francis Stivala nato a Sliema (Malta) il 30/10/1946, codice fiscale 990638715

Visto il progetto autorizzato con nota prot. n° AOOGABMI-85316 del 14/06/2023 – codice progetto 10.6.6B-FSEPON-AB-2023-7

Visto che è stata definitivamente affidata alla MONDO SCUOLA VIAGGI SRL S.r.l. la procedura per l’acquisizione di servizi di tutoraggio, trasporto, vitto e alloggio per il bando in oggetto modulo “EXPLORING OPPORTUNITIES IN EUROPE - PCTO MALTA”

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 settembre 2019 n. 774 recante le “Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, di cui

all'art. 1, co 785, Legge 145/2018;

Vista la Guida Operativa per la Scuola – Attività di Alternanza Scuola / Lavoro (MIUR 8 ottobre 2015);

Visto il Decreto Legge 104 del 12/9/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il Decreto Interministeriale 195 del 3/11/2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro”;

Vista la nota MIUR del 15/12/2017 n. 2411 recante “Indicazioni urgenti in merito all’Alternanza Scuola Lavoro”;

Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e formali...”;

Visti il D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici...” e le successive Direttive 4 e 5 del 2012 “Linee Guida del secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli Istituti Tecnici”

Premesso che

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/2005, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della Legge 107/2015, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, ridenominati PCTO dalla legge 145/2018 art. 1 co. 784, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i percorsi PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- all’interno del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, nell’ambito dell’Asse I – Istruzione (FSE), e negli obiettivi specifici 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, sono previste azioni finalizzate a percorsi formativi specifici di mobilità all’estero e alternanza scuola-lavoro (per gli ITS) e a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, per le scuole).
- in attuazione dell’Azione PCTO all’estero è stato emanato il decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito n. 55 del 27 marzo 2023 che prevede la realizzazione di percorsi formativi di mobilità all’estero, alternanza scuola-lavoro e PCTO, che l’ITCG Galiani - de Sterlich potrà porre in essere in quanto destinatario delle risorse indicate previste per l’attuazione del PCTO PON “Per la Scuola 2014 -2020”

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La FALCON TOURS LIMITED qui di seguito indicata anche come “soggetto ospitante”, si impegna ad

accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture di La Valletta (Malta) n° 15 studenti di vari indirizzi dell'Istituto Galiani de Sterlich di Chieti, in attività di PCTO/alternanza scuola lavoro coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato, per un totale di 120 ore in 20 giorni, su proposta dell'ITCG Galiani de Sterlich, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

- a. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo rientra nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e non costituisce rapporto di lavoro da retribuire.
- b. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- c. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
- d. Il soggetto ospitante s'impegna a fornire la propria disponibilità a titolo gratuito.
- e. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- f. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- g. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo: lo accoglie, spiegandogli le attività da svolgere e informandolo sulla struttura ospitante e lo affianca, garantendo adeguata assistenza durante il percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, spiegando quali siano le regole di comportamento per una corretta deontologia, nonché quali siano le norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il beneficiario del percorso è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato di cui agli art. 127 e 190 del T.U. 1124/1965, e D.P.R. 156/1999, circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, comunicazione INAIL n. 10778 del 12 giugno 2017), nonché per la responsabilità civile presso la Benacquista Assicurazioni snc - Via Del Lido 106 – Latina - Tel. 0773 629801 - polizza assicurativa n. ITPKNQ27423 AG. CHUBB EUROPEAN GROUP SE del 24/02/2023. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei

seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
3. Gli studenti coinvolti nei PCTO hanno già frequentato un corso base di 4 ore sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - modulo generale D.lgs 81/2008.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato

Luogo e Data
Sliema 24/07 /2023

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BALDASSARRE
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate

FALCON TOURS LIMITED
NSTS Malta
La legale rappresentante
Francis Stivala

